

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FUMAGALLI**

INDI

DEL PRESIDENTE **BETTIOL GIUSEPPE**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	491
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (1124) .	491
PRESIDENTE	491, 493, 495, 496, 497, 499
AMATUCCI, <i>Relatore</i>	492, 493, 494, 495, 497
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	493, 494, 495, 497, 499
CAPALOZZA	493, 494, 495, 496
COLITTO	495, 496, 497
BRUNO	496, 497

La seduta comincia alle 8,30.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Maxia.

Seguito della discussione del disegno di legge:
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Avverto la Commissione che, avendomi l'onorevole Foderaro relatore preavvisato la sua assenza per oggi, ho dato incarico all'onorevole Amatucci di sostituirlo nel compito di relatore per la presente seduta.

Passiamo all'esame dell'articolo 130.

« Per la liquidazione dell'indennità integrativa l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi sette giorni di ogni mese, presenta al capo dell'ufficio la richiesta dell'ammontare delle indennità integrative, corredata dello stato relativo ai proventi percepiti nel mese precedente, nel quale deve essere tenuto distinto l'ammontare dei diritti fissi per le notificazioni postali e quello degli altri proventi, e, se del caso, del verbale di riparto.

« Il capo dell'ufficio, controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri, ed accertatosi

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1950

della regolare tenuta dei medesimi, appone su questi ultimi, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, la propria firma munita dell'impronta del sigillo dell'ufficio, ed il proprio visto, per conformità sullo stato.

« I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere, trascritti in un « registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari » conforme al modulo prescritto dal Ministero di grazia e giustizia, e quindi i presidenti dei collegi ed i pretori, in base alle risultanze del registro e dello stato dei proventi, nonché dello stato prescritto dall'articolo 133, e avuto riguardo all'anzianità di servizio degli aventi diritto, procedono alla liquidazione delle indennità integrative eventualmente dovute a ciascuno, tenendo conto anche delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti. Ne rilasciano quindi mandato di pagamento entro cinque giorni dalla presentazione dello stato di cui al primo comma.

« In caso di trasferimento o di applicazione, l'indennità viene liquidata per l'intero mese dal presidente o dal pretore dell'ufficio ove l'ufficiale giudiziario è stato trasferito o applicato, previa richiesta, all'ufficio dal quale l'ufficiale giudiziario proviene, degli occorrenti dati calcolabili ai fini della liquidazione.

« Quando la indennità sia concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei proventi dei mesi successivi, in guisa che sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno solare l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto il minimo dei proventi garantito, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso di eccedenza del pagamento della indennità, può ritenersi la somma, data in eccedenza, anche nel successivo anno solare ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 131:

« Qualora l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in più uffici, in ciascuno di essi viene compilato lo stato dei proventi riscossi, in conformità del precedente articolo 130, e viene presentato al rispettivo capo dell'ufficio; ma, ai fini della indennità integrativa, si tiene conto soltanto dello stato dal quale risulti maggiore la cifra dei proventi riscossi.

« Nel caso di cui al precedente comma, la liquidazione della indennità e la emissione del mandato di pagamento, previa richiesta

degli occorrenti dati agli altri uffici, spettano al capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è assegnato in pianta, se questi continui a prestarvi servizio, e spettano in ogni altra ipotesi al capo del primo ufficio cui l'ufficiale giudiziario è stato destinato in applicazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 132:

« Entro il mese di gennaio di ogni anno, i pretori trasmettono al presidente del tribunale un elenco nominativo degli ufficiali giudiziari ai quali nell'anno precedente siano state concesse indennità integrative, segnando per ciascuno, la somma complessivamente liquidata nell'anno. In base a tali elenchi, i presidenti dei tribunali fanno compilare uno stato nominativo riassuntivo per gli ufficiali giudiziari del proprio circondario, compresi quelli addetti al tribunale, e lo trasmettono al primo presidente della Corte di appello, il quale, a sua volta, fa compilare un analogo stato riassuntivo degli ufficiali giudiziari del distretto, e lo invia al Ministero non oltre il 28 febbraio.

« Nello stesso termine il primo presidente della Corte di cassazione, trasmette al Ministero l'elenco degli ufficiali giudiziari dipendenti ai quali siano state concesse indennità integrative nell'anno precedente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 133:

« Presso ogni cancelleria deve essere conservato uno stato della carriera di ciascun ufficiale giudiziario addetto all'ufficio.

« Non appena si verificano variazioni di carriera, il Ministero di grazia e giustizia ed i primi presidenti delle Corti di appello ne danno di volta in volta notizia agli uffici interessati. Le variazioni devono essere annotate nello stato a cura del cancelliere.

« In caso di trasferimento o di applicazione ad altro ufficio, lo stato di carriera dell'ufficiale giudiziario trasferito o applicato è immediatamente trasmesso alla cancelleria dell'ufficio al quale questi sia stato destinato ».

AMATUCCI, *Relatore*. Alla fine del secondo comma si dice che « le variazioni devono essere annotate nello stato a cura del cancelliere ». Poiché in precedenti articoli è stato stabilito che il controllo spetta, oltre che ai capi della Corte anche al cancelliere capo, è

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA, DEL 20 LUGLIO 1950

bene aggiungere cancelliere « capo », altrimenti si potrebbe pensare che qualunque cancelliere dell'ufficio giudiziario possa procedere a queste variazioni.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 130 con l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Segue l'articolo 134:

« Ai mandati per il pagamento delle indennità integrative è applicabile la prescrizione biennale stabilita dall'articolo 380 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 135:

« Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti e le indennità di trasferta, e devono altresì effettuare un congruo deposito per le eventuali spese degli atti esecutivi o della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 136:

« Per gli atti in materia civile ed amministrativa a richiesta del pubblico ministero o di una Amministrazione dello Stato o di una parte ammessa al gratuito patrocinio, sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario soltanto la indennità di trasferta o le spese postali, se la notificazione avviene col mezzo della posta. I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario sono prenotati a debito.

« I diritti e la indennità di trasferta per atti compiuti nell'interesse dello Stato e che l'ufficiale giudiziario è tenuto ad eseguire gratuitamente sono tuttavia ripetibili a carico dei privati che siano condannati alle spese del giudizio.

« La disposizione di cui al primo comma vale anche per la notificazione di atti su richiesta delle autorità estere ».

L'onorevole Capalozza ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, aggiungere dopo la parola: trasferta, l'altra: e di missione ».

« Sopprimere al secondo comma le parole: di trasferta ».

CAPALOZZA. Ogni funzionario che si allontana dalla propria sede ha diritto all'indennità di missione. Non si comprende perché questo diritto debba essere negato all'ufficiale giudiziario, mentre viene concesso anche al carabiniere o al brigadiere di pubblica sicurezza, che, almeno, quando si recano da un luogo all'altro hanno la caserma dove alloggiare. Per questo propongo di aggiungere « e di missione ».

« Di conseguenza, al secondo comma, nel caso di accoglimento del primo emendamento, bisogna togliere le parole « di trasferta », in modo che la parola « indennità » si riferisca tanto all'indennità di trasferta quanto a quella di missione.

AMATUCCI, *Relatore*. Non sono favorevole alla proposta dell'onorevole Capalozza, perché l'indennità di missione è una cosa diversa dall'indennità di trasferta o dal diritto di vacanza; in quanto l'indennità di missione spetta solo in caso di trasferimento dell'ufficiale giudiziario. Questo principio abbiamo accettato allorché abbiamo approvato l'articolo 30 dell'attuale progetto, dove è detto che agli ufficiali giudiziari trasferiti d'ufficio in un comune diverso da quello in cui prestano servizio, spetta l'indennità prevista per lo stesso titolo per gli impiegati civili. L'indennità di trasferta (quando l'ufficiale giudiziario si deve recare in qualche luogo per un atto del suo ufficio) o il diritto di vacanza (qualora il tempo impiegato superi il limite) non debbono confondersi con l'indennità di missione.

Prego il proponente di accettare queste mie osservazioni, altrimenti si verrebbe a creare confusione tra indennità di missione e di trasferta.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo col relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento dell'onorevole Capalozza.

(Non è approvato).

Il secondo, pertanto, decade.

Pongo in votazione l'articolo 136.

(È approvato).

Segue l'articolo 137:

« I diritti e le indennità di trasferta spettanti in materia penale all'ufficiale giudiziario sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'articolo 419

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1950

del Codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento.

« Nessuna anticipazione è dovuta dallo Stato, tranne nel caso previsto dal precedente articolo 136 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 138:

« I diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti locali debbono in ogni caso essere anticipati rispettivamente dai comuni e dalle provincie nel cui interesse gli atti si compiono.

« Le parti private devono effettuare in cancelleria congruo deposito per l'anticipo delle spese, previste dall'articolo 419 del Codice di procedura penale ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 139:

« Qualora non si sia verificata la ipotesi prevista dagli articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura civile, in base ai quali fu eseguito il deposito a norma del precedente articolo 135, l'ufficiale giudiziario deve far risultare nel registro di cui al numero 6 dell'articolo 100 l'importo della somma restituita, la data della restituzione e la firma per quietanza del ricevente.

« La somma di cui non è stata chiesta la restituzione nel momento del ritiro dell'atto originale o nel termine di un mese da esso è versata in deposito fruttifero intestato all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente, nell'ufficio postale del luogo e, trascorsi sei mesi dalla data del deposito, è devoluta allo Stato.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al deposito per le spese degli atti esecutivi; ma il versamento in deposito fruttifero si effettua nel termine di un mese dal giorno dell'esecuzione dell'atto ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 140:

CAPO IV.

Disposizioni tributarie.

ART. 140.

« Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del dieci per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta per

gli atti o per commissioni da loro compiuti.

« Eguale tassa è dovuta dalle parti sugli stessi diritti ed indennità, in aggiunta alla tassa di quietanza.

« La tassa del dieci per cento di cui ai precedenti commi è corrisposta nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, mediante applicazione di marche del valore corrispondente, da farsi a cura degli ufficiali giudiziari sull'originale degli atti notificati od eseguiti.

« Nel caso di atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale, l'ufficiale giudiziario rilascia ricevuta alle parti, applicando sulla stessa le marche corrispondenti alla tassa del dieci per cento. Nel caso di tassa relativa ai diritti di chiamata di causa, l'applicazione di marche è fatta sulla madre dell'apposito bollettario.

« Le frazioni di lira, agli effetti della tassa, sono calcolate per unità.

« L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, è soggetto, salva l'azione penale, alla ammenda disciplinare.

« Sulla percentuale spettante agli ufficiali giudiziari a norma del precedente articolo 107, n. 2, è dovuta una tassa del dieci per cento a favore dello Stato, che viene trattenuta dal procuratore del registro all'atto del pagamento della percentuale medesima ».

Gli onorevoli Gullo e Capalozza hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma.

CAPALOZZA. Poiché la percentuale è già decurtata di un terzo a favore dei commessi, sembra esagerato richiedere una ulteriore decurtazione del 10 per cento.

AMATUCCI, *Relatore*. Mi pare che l'osservazione sia logica e conseguente; quindi per conto mio, esprimo parere favorevole.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho qualche perplessità ad accogliere questo emendamento, perché, se è vero che sui crediti recuperati dall'erario sui campioni civili, penali e amministrativi, un terzo va ai commessi, in sede di articolo 107 abbiamo però abbandonato il sistema dello scaglionamento e abbiamo stabilito una percentuale unica. Tenendo presente questa precedente deliberazione, oggi si verrebbe a turbare il sistema, quale è stato approvato nel suo insieme. Non posso quindi accettare l'emendamento, in quanto si tratta di disposizioni prese d'accordo col Ministero del tesoro.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1950

AMATUCCI, *Relatore*. Sui proventi di campione abbiamo stabilito per gli ufficiali giudiziari una percentuale del 15 per cento. Se di questo 15 per cento, in virtù dell'ultimo comma, facciamo versare il 10 per cento allo Stato, il 15 per cento si riduce al 5 per cento.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma il 10 per cento è sulla percentuale del 15 per cento, quindi si riduce a 1,50 per cento.

AMATUCCI, *Relatore*. Riconosco la giustezza dell'osservazione. Però anche in questo modo il 15 per cento si riduce al 13,50 per cento, il che viene a modificare quanto già abbiamo stabilito.

Ora, poiché abbiamo accantonato l'esame di altre disposizioni, pregherei di sospendere l'esame anche di questo comma, per vedere se non sia il caso di tornare sull'articolo 107 per modificare le percentuali.

CAPALOZZA. Sono contrario a questa proposta. Non vedo la ragione per cui, dopo avere stabilito per gli ufficiali giudiziari una percentuale del 15 per cento su quelle somme che vengono riscosse a favore dello Stato, debba poi andare allo Stato un ulteriore 10 per cento.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quando abbiamo discusso l'articolo 107, abbiamo tenuto presente anche l'articolo 140 nel quale è stabilito che 1/3 va agli aiutanti degli ufficiali giudiziari; e per questo abbiamo elevato la percentuale dal 14 al 15 per cento abolendo gli scaglionamenti. Però abbiamo stabilito allora il 15 per cento per evitare i frazionamenti. Ora torneremmo ai frazionamenti.

Tuttavia debbo far presente che questa norma corrisponde al diritto attuale. Del resto qui siamo in tema di disposizioni tributarie, che gravano gli ufficiali giudiziari che non sono funzionari di Stato, ma sono in una posizione particolare di incaricati di funzioni pubbliche con un sistema di compensi in base a percentuali sui proventi. Ora, se l'onorevole Capalozza insiste nel suo emendamento, è indispensabile la sospensiva, per conoscere il pensiero non solo degli uffici, ma anche del Ministero delle finanze.

CAPALOZZA. Ritiro la mia opposizione alla proposta del relatore per le ragioni esposte dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi sei commi dell'articolo 140.

(Sono approvati).

La discussione dell'ultimo comma, se non vi sono osservazioni, è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Segue l'articolo 141:

« Quando l'ammontare mensile dei proventi computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi medesimi, e della tassa di cui al precedente articolo 140, superi l'importo mensile dello stipendio massimo annesso al grado VIII dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il cinquanta per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo ma non l'importo mensile dello stipendio massimo annesso al grado VII del predetto ordinamento ed il settanta per cento della parte eccedente quest'ultimo importo.

« Ai fini del versamento delle sopratasse di cui al precedente comma, l'ufficiale giudiziario o il funzionario ripartitore trasmette all'ufficio del registro, nei primi sette giorni di ogni mese, un prospetto riassuntivo dei totali, distinti per voci, dei proventi segnati nel mese precedente nei registri, corredate, se del caso, del verbale di riparto. Il prospetto è vistato dal capo dell'ufficio al quale sono addetti i singoli ufficiali giudiziari e contiene l'indicazione della rata che ciascun funzionario deve eventualmente versare all'ufficio del registro.

« Il versamento della rata deve essere eseguito nei primi dieci giorni di ogni mese ».

COLITTO. Credo che questo articolo e i rimanenti altri di questo capo debbano essere sospesi, perché tutte le disposizioni dal 140 al 145 sono collegate.

AMATUCCI, *Relatore*. Non sono di questo parere, perché il rinvio concerne la percentuale spettante agli ufficiali giudiziari, mentre questa dell'articolo 141 è una ipotesi molto diversa.

Solo mi permetto di fare rilevare che l'articolo 141 non fa che ripetere testualmente una disposizione contenuta nella legge 1675 del 1932, che stabiliva questo principio: l'ufficiale giudiziario è impiegato privato, ed è giusto che lo Stato ne sorvegli i guadagni smodati. Quando l'ufficiale giudiziario percepisce compensi superiori ad uno stipendio corrispondente al grado VIII, è giusto che versi allo Stato la metà di questo sovrapprofetto. Quando invece il compenso supera lo stipen-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1950

dio corrispondente al grado VII, deve versare il 70 per cento. Lo stipendio del grado VIII erá allora di 48.000 lire e del grado VII di 70.000 lire.

Oggi si riproduce integralmente questa disposizione. Solo non so se sia il caso di mantenere questi rapporti, ora che gli stipendi corrispondenti ai due gradi sono molto superiori. Bisognerebbe modificare il limite di guadagno dell'ufficiale giudiziario, oltre il quale egli deve versare le percentuali.

COLITTO. Insisto nella mia proposta di sospensiva; perché, se venisse integralmente approvato l'articolo 141, dovrebbe intendersi approvata anche la norma dell'articolo 140, che abbiamo deciso di sospendere, e che è qui richiamata.

PRESIDENTE. Potremo limitare la sospensiva alla frase: « e della tassa di cui al precedente articolo 140 », approvando il resto dell'articolo.

COLITTO. Concordo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

BETTIOL GIUSEPPE

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Capalozza presenta un emendamento soppressivo dell'intero articolo 141 e dei successivi articoli 142, 143, 144, 145.

CAPALOZZA. Questi articoli riproducono, con alcune modifiche di dettaglio, le disposizioni di carattere eccezionale sancite dalla legge 1675 del 1932; legge che introdusse un sistema di devoluzione a favore dello Stato, devoluzione che in origine era del 50 per cento per i proventi eccedenti le 30.000 lire e del 70 per cento per i proventi eccedenti le 48.000 lire.

Ora si rileva che per l'articolo 36 della Costituzione il lavoratore ha diritto ad una remunerazione proporzionata all'entità del suo lavoro e tale da assicurare la vita sua e della propria famiglia. Il Parlamento in sede legislativa non può derogare da questa norma.

Le disposizioni dell'articolo 141 e seguenti di cui si chiede la soppressione, prevedono il versamento del 50 e del 70 per cento dei proventi che eccedono gli stipendi degli impiegati del grado VIII e VII. Si osserva però che, essendo i proventi la risultante del compenso fissato per un rapporto di impiego privato che intercede tra il prestatore d'opera e il cittadino, e non avendo quindi le vere e proprie caratteristiche di uno stipendio, lo Stato deve rimanere estraneo a questo rapporto. Né possono essere limitati i compensi, dato che sono stati limitati il numero delle

prestazioni e il tempo e i modi in cui le prestazioni stesse devono essere fornite.

Pare illogico e ingiusto che lo Stato si ingerisca per assorbire una parte dei compensi di un dipendente che non retribuisce direttamente.

Si osserva poi che lo stipendio dell'impiegato dello Stato ha delle caratteristiche proprie, quale la misura che si mantiene costante, integrata praticamente da ore di lavoro straordinario. Mentre il provento dell'ufficiale giudiziario è quanto mai aleatorio, oscillante, incerto. Non può quindi concepirsi se non sotto un profilo poco morale l'intervento dello Stato per assorbire il compenso di un eventuale superlavoro dell'ufficiale giudiziario.

Una siffatta limitazione porterebbe come naturale e logica conseguenza a una diminuzione dell'attività dell'ufficiale giudiziario e quindi a una irregolarità nell'espletamento del servizio. È pensabile infatti che, quando un ufficiale giudiziario sa che il suo lavoro pesante e duro viene a un certo momento così fortemente e radicalmente inciso da una vera e propria espropriazione, si metterà in condizione di effettuare un lavoro lento e irregolare.

Le finalità che indussero alle limitazioni poste dalla legge del 1932 sono state già raggiunte con le norme che abbiamo approvato dagli articoli 126, 127, 128 dell'ordinamento, che prevedono la Cassa unica e la comunione dei proventi tra tutti gli ufficiali giudiziari della sede. Non deve quindi sorgere preoccupazione se a prima vista con l'abolizione dell'articolo 141 di questo schema possa sembrare che si venga a togliere un'entrata all'erario dello Stato. In effetti non è così, perché il tasso del 10 per cento a carico dell'ufficiale giudiziario, previsto dall'articolo 140, rimane su tutti i proventi, sulle percentuali, sui crediti recuperati dall'erario e sull'indennità di trasferta.

Inoltre l'articolo 140 prevede la tassa del 10 per cento a carico della parte che richiede l'opera dell'ufficiale giudiziario. Quindi particolarmente su questa tassa dovrebbe gravare ogni onere finanziario derivante allo Stato per questo pubblico servizio, come avveniva prima della legge del 1932.

La riforma di cui stiamo discutendo, si ripromette di aggiornare e semplificare i servizi. L'abrogazione dell'articolo 141 e seguenti raggiunge la finalità, eliminando una contabilità complessa e farragiosa tra gli uffici giudiziari e gli uffici demaniali.

BRUNO. Vorrei richiamare l'attenzione sulla Cassa unica che si è istituita ieri per

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1950

tutti gli ufficiali giudiziari della sede. Bisognerebbe pensare, perché ricorra l'ipotesi dell'applicazione di questo articolo, che tutti gli ufficiali giudiziari della sede superino il limite, il che può considerarsi quasi impossibile. Si tratta quindi di una norma astratta.

COLITTO. A me pare molto strano che gli ufficiali giudiziari, quando debbono ricevere, tengano a dichiarare la loro equiparazione ai dipendenti dello Stato. Quando si tratta di dare, invece, obiettano che lo Stato è un estraneo, che non ha diritto di intervenire nelle loro retribuzioni. Questo modo di agire piuttosto contraddittorio, non può non richiamare la nostra attenzione. Lo Stato deve intervenire, e le ragioni sono state dette dal rappresentante del Governo. D'altra parte negli articoli di cui ci siamo già occupati, vi sono stati numerosi riferimenti agli aggravii sugli importi (specialmente le trasferte) che percepiscono determinati funzionari dello Stato. Perché non si potrebbe fare questo anche per gli ufficiali giudiziari? È vero che v'è la Cassa unica, ma ci possono essere delle situazioni di fatto, in cui ben potrebbe essere applicato l'articolo 141.

BRUNO. La trattenuta viene fatta prima che avvenga il versamento alla Cassa unica, oppure si fa dopo operato il conguaglio? Se la trattenuta venisse fatta prima del conferimento, verrebbero a perdere anche coloro i quali debbono avere una integrazione del proprio compenso dal lavoro degli altri.

AMATUCCI, *Relatore*. Le osservazioni fatte dall'onorevole Capalozza si ricollegano ad un memoriale trasmesso a tutti i membri della Commissione dal Sindacato nazionale ufficiali giudiziari, e hanno il loro valore. Io però sono contrario alla soppressione, perché proprio la istituzione della Cassa unica ne rende utile il mantenimento. Le osservazioni in senso contrario potevano essere fatte in base alla legge del 1932, quando non esisteva la Cassa unica e quindi i proventi andavano ad esclusivo vantaggio dell'ufficiale giudiziario. Ma oggi, poiché i proventi debbono essere versati alla Cassa unica, la devoluzione del 50 e del 70 per cento deve avvenire dopo il versamento dei contributi alla Cassa unica e solo quando il limite del versamento non raggiunga quello previsto dalla legge per l'integrazione dell'indennità. Dopo questi chiarimenti che saranno posti a verbale, mi pare che la disposizione dell'articolo 141 possa essere mantenuta.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con le osservazioni fatte dal relatore. Questa disposi-

zione si inserisce in tutto il sistema organico della legge. Non v'è dubbio che sia una disposizione di carattere fiscale. Però la ragione d'essere è che col versamento di queste percentuali del 50 e del 70 per cento, lo Stato provvede alla indennità di integrazione che deve corrispondere agli ufficiali giudiziari che non raggiungono i minimi.

Ora, data l'unicità sistematica di tutto l'ordinamento, date le osservazioni fatte dal relatore, che cioè la devoluzione del 50 e del 70 per cento avviene dopo che attraverso il versamento alla Cassa unica non si sia raggiunto il minimo, mi pare che la disposizione possa essere conservata.

BRUNO. Rimane pertanto chiarito che la trattenuta è fatta dopo il versamento alla Cassa unica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 141, escluso l'inciso « e della tassa di cui al precedente articolo 140 », avvertendo che l'onorevole Capalozza ne propone la soppressione.

(È approvato).

Decade, pertanto, la proposta soppressiva dei rimanenti articoli del Capo.

Segue l'articolo 142:

« Entro il 15 gennaio di ciascun anno il cancelliere indicato nell'articolo 105 trasmette al procuratore del registro i registri cronologici ed il bollettario per le chiamate di causa dell'anno precedente.

« Il procuratore del registro, dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarità dei prescritti versamenti mensili, liquida sugli emolumenti riscossi durante l'anno le somme spettanti all'Erario in base agli articoli precedenti.

« Qualora il procuratore del registro nel procedere alla liquidazione riconosca che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme minori di quelle dovute, lo invita a versare la differenza in un termine non minore di giorni dieci dalla comunicazione dell'avviso, che deve essere trasmesso per il tramite del capo dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Nello stesso termine l'ufficiale giudiziario, mediante ricorso in doppio originale da depositare nella cancelleria, può fare opposizione, la quale sospende ogni ulteriore procedura di riscossione nei limiti delle somme in contestazione. Trascorso il detto termine, il procuratore del registro procede alla riscossione delle somme per cui non vi sia stata opposizione, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 145.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1950

« Qualora invece risulti che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme maggiori di quelle dovute, il procuratore del registro liquida la differenza che deve essere rimborsata e, non oltre il mese di gennaio, promuove da parte del capo dell'ufficio a cui l'ufficiale giudiziario è addetto, il relativo ordine di pagamento, salva allo stesso ufficiale giudiziario la facoltà di ricorrere, non oltre il mese di febbraio e con le stesse forme innanzi indicate, nel caso che il pagamento non sia disposto ovvero sia disposto in misura inferiore a quella da lui pretesa.

« Le contestazioni che possono sorgere fra il procuratore del registro e l'ufficiale giudiziario, sono decise con decreto, senza formalità di procedura, e sentito il pubblico ministero, dal presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario della pretura o del tribunale, e da un magistrato delegato dal primo presidente della corte negli altri casi. Possono essere sentite anche le parti interessate.

« A cura del cancelliere un esemplare del ricorso come sopra depositato è trasmesso al procuratore del registro, e l'altro al magistrato competente a decidere sulla contestazione.

« La decisione è comunicata all'ufficiale giudiziario per il tramite del capo dell'ufficio al quale lo stesso è addetto, nonché al procuratore del registro e, nel caso di rigetto dell'opposizione di cui al secondo capoverso, deve contenere l'assegnazione di un nuovo termine per il pagamento. Nel caso di accoglimento del ricorso preveduto dal terzo capoverso, nella relativa decisione è contenuto l'ordine di pagamento di quanto spetta all'ufficiale giudiziario.

« Eseguiti gli atti di sua competenza, il procuratore del registro appone sui registri il suo visto, con le eventuali osservazioni, e provvede alla restituzione dei registri stessi alla cancelleria, dove rimangono depositati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 143:

« Agli effetti delle disposizioni dell'articolo 142, in caso di tramutamento l'ufficiale giudiziario prima di lasciare l'ufficio deve depositare nella cancelleria i registri ed il relativo prospetto riassuntivo delle iscrizioni fino a quel momento eseguite.

« Il prospetto riassuntivo è trasmesso a cura del cancelliere, alla fine del mese in corso, alla cancelleria della nuova sede insieme con lo stato di riparto.

« Ogni ulteriore attribuzione sia in ordine alla determinazione mensile dei versamenti, sia riguardo alla liquidazione annuale, spetta ai competenti funzionari della nuova sede.

« In caso di cessazione dalla carica per morte, dispensa dal servizio, collocamento a riposo o destituzione, la liquidazione definitiva è effettuata nel mese successivo a quello della cessazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 144:

« Ai fini del versamento di cui all'articolo 141, sono calcolati cumulativamente tutti i proventi riscossi dall'ufficiale giudiziario che sia chiamato a prestare contemporaneamente servizio in due o più uffici.

« Nel caso innanzi preveduto si ha riguardo, per la competenza in ordine alla determinazione mensile del versamento ed alla liquidazione annuale, all'ufficio dove l'ufficiale giudiziario è addetto in pianta.

« In ogni altro caso di contemporanea prestazione di servizio la competenza è determinata dal primo ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è stato applicato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 145:

« Se l'ufficiale giudiziario nei termini stabiliti dall'articolo 141 non esegue all'ufficio del registro il versamento delle somme dovute, il procuratore del registro provvede alla esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle tasse di registro. Il termine indicato nell'ingiunzione per il pagamento è ridotto a dieci giorni, e contro la ingiunzione medesima non è ammessa opposizione.

« Trascorso il termine di dieci giorni stabilito nell'ingiunzione senza che sia stato eseguito il pagamento, il procuratore del registro ne dà comunicazione al presidente del tribunale, se si tratta di ufficiale giudiziario della pretura o del tribunale, ed al primo presidente della Corte negli altri casi; e l'ufficiale giudiziario è sospeso dall'ufficio fino a quando il pagamento non abbia luogo.

« La sospensione è rispettivamente dichiarata, e ove del caso revocata, sentito il pubblico ministero, con decreto dei magistrati predetti, non soggetto ad impugnazione, salva peraltro l'azione disciplinare.

« Tale sospensione produce gli effetti indicati nella prima parte dell'articolo 54, non

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1950

dà diritto al trattamento economico di cui all'articolo 56, e non esclude la esecuzione di qualsiasi altro provvedimento di sospensione disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario; ma tale esecuzione, se non ancora si trova iniziata, è rimandata, e, se già iniziata, è sospesa fino a che non sia stata revocata la sospensione per mancato pagamento.

« Decorsi tre mesi dalla dichiarazione della sospensione senza che questa sia stata revocata, l'ufficiale giudiziario, su proposta del primo presidente della Corte o del procuratore generale, può essere dispensato dal servizio con decreto ministeriale, esclusa qualsiasi formalità di procedura.

« La dispensa non può pronunciarsi qualora sia in corso un procedimento disciplinare, finché questo non sia esaurito.

« L'ufficiale giudiziario dispensato per il solo fatto del mancato pagamento deve essere riammesso in servizio qualora abbia effettuato il pagamento la cui mancanza dette luogo alla sospensione, e ciò senza pregiudizio dell'azione disciplinare ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ricordo che la Commissione ha precedentemente lasciato in sospenso l'articolo 42. L'onorevole Foderaro, relatore, avrebbe voluto che la graduatoria, anziché distinta in capi, comprendenti gli ufficiali giudiziari addetti alla Cassazione, alla Corte di appello, al tribunale, alla pretura, fosse distinta in gradi. Osservo che questa distinzione in gradi, essendo una caratteristica dei

funzionari dello Stato, non si può trasportare in questo campo di privati, sia pure nell'esercizio di pubbliche funzioni. È preferibile la distinzione per funzioni o uffici cui questi ausiliari di giustizia vengono preposti, non essendo destinazioni giuridiche tali da assimilarli a funzionari dello Stato. Propongo, pertanto, che la Commissione approvi l'articolo 42 nel testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ritengo anch'io opportuno giungere ad una decisione sull'articolo 42, prima di passare all'esame delle disposizioni finali e transitorie.

« Dò lettura dell'articolo 42:

« Con la graduatoria del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia è pubblicata anche quella di tutti gli ufficiali giudiziari, distinta in quattro capi, comprendenti rispettivamente gli ufficiali giudiziari addetti alla Corte di cassazione, alle Corti di appello, ai tribunali e alle preture.

« Il numero d'ordine nella graduatoria per ciascun ufficiale giudiziario è determinato dall'anzianità di qualifica, indicandosi pure a lato di ciascun nome la data di nascita e quella dell'assunzione in servizio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.